



di Avv. Rosa Bertuzzi  
 Vicolo Gandine 7 - 29100 Piacenza  
 ambienterosa@libero.it - P.IVA 0157290330

[www.ambjenterosa.net](http://www.ambjenterosa.net)

## **SANZIONI SISTRI**

(D.Lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 205/2010)

Articolo di riferimento	Condotta	Sanzione
<b>Art. 260-bis, comma 1, e art. 260-ter, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006</b>	<b>Omessa iscrizione</b> al SISTRI di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), da parte dei soggetti obbligati nei termini previsti dal D.M. 19.12.2010 Tali termini , prorogati dal D.M. 15 febbraio 2010, sono il 29.03.2010 e 28.04.2010.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro ( pagamento in misura ridotta di € 5.166,67). In caso di <u>rifiuti pericolosi</u> , sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro ( pagamento in misura ridotta € 31.000).  Sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell' iscrizione e del correlativo versamento del contributo ( art. 260 ter, comma 3)
<b>Art. 260-bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006</b>	<b>Omesso pagamento</b> del contributo per l'iscrizione al SISTRI di cui all'articolo 188-bis, omma 2, lett. a) da parte dei soggetti obbligati nei termini previsti.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro ( pagamento in misura ridotta di € 5.166,67). In caso di <u>rifiuti pericolosi</u> , sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro ( pagamento in misura ridotta € 31.000).  All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal SISTRI nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al SISTRI occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

<p><b>Art. 260-bis, commi 3 e 4,, D.Lgs. n. 152/2006</b></p>	<p><b>Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE</b>, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal SISTRI, ovvero <b>inoltrò di informazioni incomplete, o inesatte, alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al SISTRI, o comunque impedimento in qualsiasi modo del corretto funzionamento</b> del sistema.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro ( pagamento in misura ridotta di € 5.166,67).</p> <p>Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040,00 euro a 6.200,00 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro.</p> <p>Nal caso di <u>rifiuti pericolosi</u>, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070,00 euro a 12.400,00 euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei numeri di dipendenti è la medesima di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 520,00 euro a 3.100,00 euro.</p>
<p><b>Art. 260-bis, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006</b></p>	<p><b>Inadempimento di ulteriori obblighi</b> incumbenti sui soggetti obbligati ai sensi del SISTRI, diversi da quelli di cui sopra.</p>	<p>Per ciascuna delle suddette violazioni, sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.</p> <p>In caso di <u>rifiuti pericolosi</u>, sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.</p>
<p><b>Art. 260-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006</b></p>	<p>Nella <b>predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti</b>, utilizzato nell'ambito del SISTRI, <b>fornitura di false indicazioni</b> sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inserimento di un <b>certificato falso</b> nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p>	<p>Pena di cui all'art. 483 c.p. ("Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"): reclusione fino a due anni.</p>

<p><b>Artt. 260-bis, comma 7, e 9 e artt. 260-ter, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006</b></p>	<p><b>Omesso accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE</b> e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la <b>copia del certificato analitico</b> che identifica le caratteristiche dei rifiuti.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria 1.600,00 euro a 9.300,00 euro ( pagamento in misura ridotta € 3.100,00) . Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (vedi sopra) in caso di trasporto di <u>rifiuti pericolosi</u>. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>Se le condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro.</p> <p>Sanzione amministrativa accessoria OBBLIGATORIA del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. ("Recidiva") o all'articolo 8-bis della L. 689/1981 ("Reiterazione delle violazioni"), o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.</p>
<p><b>Art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006</b></p>	<p><b>Accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.</b></p>	<p>Pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 c.p. ("Falsità materiale commessa dal privato"): reclusione da due mesi ad un anno. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di <u>rifiuti pericolosi</u>. Sanzione amministrativa accessoria OBBLIGATORIA del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. ("Recidiva") o all'articolo 8-bis della L. 689/1981 ("Reiterazione delle violazioni"), o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.</p>

Ai sensi dell'art. 260-ter, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, ai reati sopra descritti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 ("**Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa**"), 214 ("**Fermo amministrativo del veicolo**"), 214 bis ("**Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro**")

**amministrativo, fermo e confisca “) e 224-ter (“Destinazione dei veicoli confiscati”)** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada , e relative norme di attuazione.

Ai sensi dell’art. 260-ter, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, **è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto**, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256 ( “ Attività di gestione rifiuti non autorizzata . Comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”).

All’art. 39 del D.l.vo 205/2005 è disposto che le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis , comma 2, lett. A) , si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

### **SANZIONI RIDOTTE NEL L’ANNO 2011 :**

**Art. 39, comma 2** D.L.vo 205/2010 : “Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;

b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. ”

